

COMUNE DI CAVALLINO
(PROV. DI LECCE)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del Regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
3	Aree soggette a concessioni
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
6	Atto di concessione
7	Durata delle concessioni
8	Tariffa delle concessioni - responsabilità per danni
CAPO III - DIRITTO ALL'USO	
9	Aventi diritto all'uso
10	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
11	Divieto di concessione dei diritti d'uso
CAPO IV - MANUTENZIONE	
12	Autorizzazione ad eseguire i lavori
13	Doveri in ordine alle manutenzioni
CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
14	Rinnovo delle concessioni
CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI	
15	Cause di decadenza
16	Decadenza delle concessioni per mancata realizzazione delle opere
17	Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria
CAPO VII - NORME TRANSITORIE	
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
CAPO VIII - NORME FINALI	
21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

COMUNE DI CAVALLINO
(Prov. di LECCE)

UFFICIO PROTOCOLLO

49 Reg. Pubbl.

Allegato all'Albo N. 3/2/98

Durata della pubblicazione di 15

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina ~~la concessione di aree cimiteriali e private e a Enti~~ secondo quanto previsto dagli art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 ~~in materia cimiteriale.~~

- ♦ ~~la concessione di sepolti per i servizi di inumazione per famiglie e collettività;~~
- ♦ ~~la concessione di sepolti per i servizi di inumazione per famiglie e collettività;~~
- ♦ per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

Le condizioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del Demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui :

- ♦ Al testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- ♦ al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- ♦ Al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante : " Approvazione Regolamento di polizia mortuaria ";
- ♦ Al " regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri ";
- ♦ Agli altri atti normativi del Comune ed alle eventuali future modifiche degli stessi nella materia.

Art. 3 - Aree soggette a concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree indicate nella planimetria di cui al progetto di ampliamento cimiteriale approvato con delibere n. 7 e 10 1996.

La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto con la generalità dei concessionari.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

~~La concessione delle aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:~~

- a) ~~ai privati, alle famiglie e ai cittadini residenti in questo comune;~~
 - b) ai seguenti Enti e comunità :
- ♦ ~~Enti e comunità riconosciute~~

A persone che pur non residenti nel comune appartengono a famiglie originarie del Comune di Cavallino e/o abbiano i propri defunti (padre-madre-figli-fratelli) sepolti nel cimitero comunale.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale per ogni e qualsiasi obbligazione derivante dalla normativa vigente in materia, dei regolamenti comunale e dall'atto di concessione stesso.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale tenuto conto della disponibilità delle aree .

Art. 5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) persone le cui famiglie che hanno già ottenuto nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego o la revoca nell'ipotesi che la concessione sia stata già stipulata, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II

PROCEDURA OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domande, con ~~pubblico ricevuto dal segretario comunale,~~ e sono limitate alle sole aree indicate nella allegata planimetria quali " Aree da concedere ai privati, enti e associazioni", distintamente per :

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie;
- b) impiantare campi di inumazione.
- c) Il termine per la presentazione delle domande di concessione, ovvero delle istanze di conferma delle richieste già presentate, è stabilito in giorni 60 dalla data di affissione del pubblico manifesto che ne darà notizia;
- d) In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'assegnazione delle concessioni, avverrà con apposita delibera di Giunta, entro giorno 60 dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, a mezzo di pubblico sorteggio.
- e) Il sorteggio di cui innanzi sarà effettuato dall'ufficio di segreteria tra gli istanti individuati nella precedente lettera a), per singola tipologia e secondo la gradualità dell'ampliamento cimiteriale da specificarsi di volta in volta con provvedimenti Giuntali.
- g) Per le domande di concessione proposte successivamente alla data indicata alla lettera a) sarà effettuato idoneo sorteggio, con cadenza mensile, con le stesse modalità innanzi specificate.

~~Il atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta municipale /~~

Art. 7 - Durata delle concessioni

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni 99 le concessioni per impiantare campi di inumazione. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio generale del Comune.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 9 - Aventi diritto all'uso.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario ed aventi diritto secondo l'ordinamento dello stesso fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, con apposito atto della Giunta Municipale, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino

essere state con loro conviventi per almeno anni cinque, nonchè di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzioni contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

~~Per il concessionario e un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i resti /~~
~~sepolcrali e sepolcrali relativi.~~ / l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedere, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nelle sepolture non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ad a quelle propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

~~Peraltro, la cessione del diritto d'uso tra privati~~ ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia.

troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonchè gli strumenti edilizi in vigore.

Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 14 - Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e secondaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 15 - Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo :

a) nel caso in cui il concessionario non abbia completato le opere entro quattro anni dalla data di concessione dell'area e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono o di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati dal Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di concessione" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 16 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

In caso di "decadenza" della concessione per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 17 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L. .

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 15, dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà ricorrendo anche a personale esterno incaricato dalla Giunta Municipale:

a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;

- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

~~Le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.~~

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni ~~gli interessati dovranno allegare~~, alla domanda di cui al precedente articolo 19 ~~la quietanza rilasciata dal Tesoriere/contabile o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione~~ dell'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

NUM. D'ORDINE	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	Unità organizzativa
1	Concessione di aree cimiteriali	Segreteria Comunale - Affari generali	Segretario Comunale
2	Concessioni e autorizzazioni edilizie	Sindaco - Commissione edilizia	Ufficio Tecnico

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

NUM. D'ORDINE	interventi	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture di tumulazione per famiglie e collettività	90
2	Concessioni di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	90
3	Concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	60
4	Autorizzazione per eseguire lavori di manutenzione	60

Art. 23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili :

- il testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante : " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ";
 - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonchè ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 Luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota dell'art. 22

Legge 7 agosto n. 1990, n. 24

Art. 2 - 1 . Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. qualora le pubbliche Amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2. il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota dell'art. 24

Legge n. 816/1985

Art. 25 - Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai Comuni, dalle Provincie, dai Consigli Circo-scrizionali, dalle Aziende Speciali di Enti Territoriali, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Comunità Montane.

Le Amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

Nota dell'art. 27

T.U. 3 Marzo 1934, n. 383

Art. 106 (Come modificato dall'art.3 della legge 12 Luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530; con l'art. 114 , 2° comma, della legge 24 Novembre 1981, n. 689) - Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle

disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da £ 4.000 a £ 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle Ordinanze del sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il Verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107 - Per le contravvenzioni previste dall'art. precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione. L'Agente o il Funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modello da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma 1°, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con Ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'obbligazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'Albo Pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'obbligazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'art. seguente.

Il termine " Podestà " negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con " Sindaco " .

R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265

Art. 344 - I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e delle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".

.....

.....


.....

.....

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del....., n.....;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....